

Verbale di Assemblea Straordinaria dell'11.02.2020



Il giorno 11 del mese di febbraio dell'anno 2020, alle ore 21:50, presso la sede legale dell'Associazione Culturale Banda Musicale "G. Verdi", sita in Messina – Vill. Faro Superiore in Via G.

Verdi n. 23, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto sociale.

Assume la presidenza dell'assemblea straordinaria, ai sensi del vigente statuto, il Presidente dell'Associazione Pasquale Scimone, che chiama a fungere da Segretario Piccione Mariapaola.

Sono altresì presenti i soci:

1	Alessi Antonino, su delega Alessi Maria Assunta
2	Alessi M. Assunta
3	Andronaco Salvatore
4	Arena Placido
5	Baronello Giuseppe
6	Bellinghieri Santino, su delega Lipari Antonella
7	Biancuzzo Tonino
8	Biancuzzo Fabiana, su delega Biancuzzo Antonino
9	Bombaci Giovanni, su delega Costa Filippo
10	Bonasera Noemi, su delega Frisone Maria Teresa
11	Bonasera Francesco Pio, su delega Bonasera Giuseppe
12	Bonasera Giuseppe
13	Bonasera Jenny, su delega Frisone Maria Teresa
14	Cama Giuseppe
15	Campanella Maria
16	Cardia Karol
17	Costa Antonino, su delega Carmelo Polito
18	Costa Filippo
19	Costanzo Eleonora
20	Donato Alessandra
21	Donato Salvatore
22	Frisone M. Teresa
23	Frisone Sofia
24	Lipari Antonella
25	Lisciotta Grazia, su delega Campanella Maria
26	Lisciotta Mario, su delega Costa Filippo
27	Macrì Roberto
28	Milone Aurora, su delega Lipari Antonina
29	Parafioriti Antonio
30	Piccione Antonino
31	Piccione Mariapaola
32	Pirrotta Carlo, su delega Cama Giuseppe
33	Polito Carmelo



34	Polito Giuseppe
35	Polito Maria Antonietta, su delega Polito Giuseppe
36	Raffa Giuseppe
37	Santalucia Antonino
38	Scimone Alessandra
39	Scimone Paolo
40	Scimone Pasquale
41	Sorrenti Santi



Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara che l'Assemblea risulta essere regolarmente convocata e costituita nel rispetto dello statuto vigente, e quindi idonea a discutere e deliberare sul ricordato o.d.g..

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e specifica che è opportuno apportare delle modifiche allo

statuto vigente al fine di adeguarlo alla normativa vigente ed in particolare renderlo conforme alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ottenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e successivamente ove istituito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente illustra le proposte di modifica, apre la discussione, e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale, di abolire il vecchio testo dello Statuto sociale e di assumere il nuovo Statuto portante le modifiche approvate, secondo il testo definitivo letto ed approvato che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A), onde formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e a procedere all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale istituito ex Art.64 L.r. n.9 del 7 maggio 2015 e successivamente, quando istituito, al Registro Unico Nazionale e/o Regionale del Terzo Settore.

AGENZIA
UFFICIO
D

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Rosario La Ficigusa

Luigi La Ficigusa



Atto registrato a Messina 14 FEB, 2020 al n. 286 Serie 3
Esatti € _____
(e _____) di cui € _____ per imposta di bollo

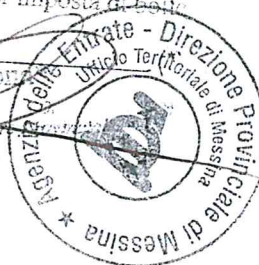
RS&M&A

L'Addetto

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

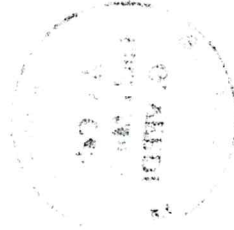
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Tommaso Priolo



(*) Provvedimento di delega prot. n. 05 del 2020

1000 1000 1000





Allegato "A" al Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'11 febbraio 2020.

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"BANDA MUSICALE G. VERDI A.P.S."
Ente del Terzo Settore.**

TITOLO I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione

È stata costituita in data 20/05/1996 con atto rogato dal notaio Dott. Michele Giuffrida rep. n. 14222 raccolta n. 4666 registrato a Taormina il 23/05/1996 al n.302 serie 1 un'associazione denominata "BANDA MUSICALE G. VERDI". Conformemente con quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore e, in estensione del presente statuto, assume la denominazione "BANDA MUSICALE G. VERDI" con sede in Messina via G. Verdi n. 23 – Vill. Faro Superiore. La Banda Musicale "G. Verdi" di Faro Superiore è stata fondata nel 1882. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e succ. modif., opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- Favorire il miglioramento e l'incremento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale e si pone come struttura democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- Creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- Promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- Collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- Promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- Organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, attività concertistiche e culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- Promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità; Tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- Sviluppare l'associazionismo musicale, popolare nonché adottare ogni utile iniziativa finalizzata al miglioramento artistico, culturale, sociale e turistico dei soci e della comunità;
- Promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura, della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- Curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere;
- Organizzare attività concertistiche anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- Curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, gruppi majorettes, bands, orchestre di fiati e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per

migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;

- Realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche;
- Realizzare un'agenzia di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- Realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura e promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- Stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- Rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Titolo III Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e succ. modif., con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà; dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti; da quote di partecipazioni societarie; da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva; da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente statuto.

Art. 10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati;

- b) contributi dello Stato, regioni, enti locali, enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; dell'unione europea ed organismi internazionali;
- c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.12 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo, di cui all'art.23 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.13 Adesione all'Associazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Chiunque può aderire, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità, accettando le regole dello Statuto e di quello della Rete Associativa cui aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, a partecipare alle attività e manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento di obblighi e obbligazioni che esse comportano; b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; c) a partecipare alle assemblee; d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti; e) ad approvare i bilanci; f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta dovrà essere formalizzata con domanda scritta da presentare al Presidente. Il rilascio deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi; c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione; d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta; e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali e/o della rete Associativa cui questa aderisce.

Art. 16 Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione:

a) per dimissioni; b) per scioglimento volontario dell'Associazione; c) per decesso; d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto; e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'art. 23 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 18 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo

dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il C.D. o il Presidente il quale provvederà alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 7 giorni. Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre la sua. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione

Art. 19 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere socia dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il C.D. decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale; assegna gli incarichi di lavoro; approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione; elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- nomina il Direttore Artistico della banda musicale e gli eventuali maestri collaboratori;
- nomina gli istruttori del gruppo majorette;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 7 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di redigere un Regolamento interno che disciplini le materie cui sopra si è fatto riferimento, e regoli la vita dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie. Il Regolamento interno sarà soggetto all'approvazione dell'Assemblea Sociale.

Art. 20 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il Segretario ed il Tesoriere.

Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 21 Il Direttore Artistico

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e si occupa dell'organizzazione dei corsi musicali.

Art. 22 Il Capo Banda

Il Capobanda è nominato dal Consiglio Direttivo nella persona designata dall'Assemblea con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria. Il Capobanda ha la direzione della Scuola Musicale.

Art. 23 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e succ. mod..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 24 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e segg. del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod., tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive a quelli esistenti previsti dalla normativa previgente.

Art. 25 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della entrata in vigore. L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale successivamente, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore. Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "BANDA MUSICALE G. VERDI A.P.S.".